




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



Modifiche e integrazioni della disciplina concernente  
i testimoni di giustizia

A.C. 1740

*Schede di lettura*

n. 185

31 luglio 2019



# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Modifiche e integrazioni della disciplina  
concernente i testimoni di giustizia

A.C. 1740

*Schede di lettura*

n. 185

31 luglio 2019

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento giustizia*

☎ 066760-9148 / 066760-9559 – ✉ [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it)

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: gi0093.docx*

# INDICE

## SCHEDE DI LETTURA

<b>Il contenuto della proposta di legge</b>	<b>3</b>
▪ Diritto di conoscere gli atti (art. 1)	7
▪ Misure di reinserimento sociale e lavorativo (artt. 2 e 5)	11
▪ Misure di sostegno economico (art. 3)	18
▪ Misure di tutela (art. 4)	22
▪ Sospensione speciale dei termini (art. 6)	25
▪ Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti (art. 7)	27
▪ Programma definitivo per la protezione (art. 8)	28
▪ Modifiche alla legge fallimentare (art. 9)	30
▪ Notificazioni ai testimoni di giustizia (artt. 10, 11 e 12)	34
▪ Invarianza finanziaria (art. 13)	42



## **Schede di lettura**





## IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

La proposta di legge AC 1740, di iniziativa dell'on. Aiello (M5S), introduce modifiche e integrazioni alla disciplina concernente i **testimoni di giustizia**.

Il nostro ordinamento assicura misure di protezione per i c.d. testimoni di giustizia. Si tratta di coloro che, estranei alla criminalità, **rendono dichiarazioni** nell'ambito di un procedimento penale **in quanto persone informate sui fatti** (c.d. testimone terzo) o **persone offese dal reato** (c.d. testimone vittima) e, a seguito di questa cooperazione con la giustizia, sono esposti a **grave, attuale e concreto pericolo**. Le misure di protezione possono inoltre essere estese anche a coloro che, a causa del rapporto di convivenza o delle relazioni personali intrattenute con i testimoni di giustizia, risultano esposti al medesimo pericolo.

Le misure di protezione dei testimoni di giustizia sono disciplinate oggi dalla **legge n. 6 del 2018**, che ha sostituito la disciplina originariamente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 e modificata dalla legge n. 45 del 2001 distinguendo, anche sul piano delle fonti normative, la figura del testimone da quella del collaboratore di giustizia (c.d. pentito).

Il decreto-legge n. 8 del 1991 era originariamente volto a introdurre nel nostro ordinamento un sistema "premiare" per i **collaboratori di giustizia** per i delitti di stampo mafioso, in analogia con la disciplina adottata in precedenza per i reati di terrorismo. Con la legge n. 45 del 2001 le misure di protezione per i c.d. pentiti di mafia vengono sostanzialmente estese ai testimoni di giustizia, inserendo nel decreto-legge gli articoli 16-bis e 16-ter.

Nella scorsa legislatura, dopo un'ampia indagine delle Commissione bicamerale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, e l'approvazione di una relazione nella quale si auspicava la revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc XXIII, n. 4), il Parlamento ha approvato la legge n. 6 del 2018 che ha fornito una nuova definizione di "testimone di giustizia", disciplinato le misure di protezione, le condizioni di applicabilità e riformato il procedimento di applicazione abrogando, infine, le pertinenti disposizioni del decreto-legge del 1991.

In particolare, in base all'art. 2 della legge n. 6 del 2018, **è testimone di giustizia colui che:**

- **rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca e rilevanti per le indagini o il giudizio;**

Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono riferirsi a **qualunque tipo di reato**; in questo la disciplina dei testimoni si distingue da quella dei collaboratori, che

sono oggetto di misure di protezione solo se rendono dichiarazioni su reati di associazione mafiosa, terrorismo ed altri specifici, gravi delitti.

L'**attendibilità intrinseca delle dichiarazioni** - requisito già richiesto con riguardo ai collaboratori di giustizia - appare quella che non necessita di riscontri esterni e che sostanzialmente il giudice desume dalla presenza dei requisiti del disinteresse, della genuinità, della spontaneità, della costanza, della logica interna del racconto (tra le tante, Cassazione, sentenze n. 13279 del 1990; n. 2494 del 1994; n. 2014 del 1996; n. 5567 del 1997; n. 13272 del 1998).

• **assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa ovvero informata sui fatti o di testimone.**

In presenza di questi due essenziali prerequisiti, la qualifica di testimone di giustizia può essere attribuita purché il dichiarante:

- **non sia stato condannato** per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non abbia tratto profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia. La legge precisa che l'attribuzione dello status di testimone di giustizia non è esclusa da comportamenti del soggetto derivanti dall'assoggettamento verso i singoli ovvero verso le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni;
- **non sia stato sottoposto a misura di prevenzione** e non sia in corso un procedimento di applicazione di detta misura;
- **si trovi in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale** rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza; la valutazione del pericolo viene messa in relazione alla qualità delle dichiarazioni rese, alla natura del reato, allo stato e grado del procedimento penale nonché alle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

Inoltre, destinatari delle speciali misure di protezione previste per i testimoni di giustizia, sono anche quei soggetti che risultano esposti ad un «grave, attuale e concreto pericolo a causa del **rapporto di stabile convivenza** o delle **relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia**», che la legge qualifica come “altri soggetti”.

La **proposta di legge**, senza modificare l'ambito applicativo della disciplina sui testimoni di giustizia, novella la legge del 2018 per ampliare le misure di tutela riconosciute, con particolare riguardo al diritto allo studio dei figli; al versamento figurativo dei contributi previdenziali; alla possibilità di intraprendere un'attività imprenditoriale in alternativa all'assunzione presso una pubblica amministrazione, al diritto di abitazione ed al protrarsi delle misure di sicurezza anche al termine del programma di protezione. Ulteriori disposizioni concernono

la sottoposizione alle procedure fallimentari dell'imprenditore testimone di giustizia, nonché le modalità di notificazione ai testimoni di giustizia.



## **Diritto di conoscere gli atti (art. 1)**

L'**articolo 1** della proposta modifica il decreto-legge n. 8 del 1991 per **intensificare le comunicazioni** tra i soggetti sottoposti a protezione ed i servizi competenti per la scelta e l'applicazione delle misure, in un'ottica di **maggior coinvolgimento** nelle scelte prese, non solo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti, ma anche dei collaboratori di giustizia.

A tal fine si interviene sulle modalità di comunicazione della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure e del Servizio centrale di protezione.

Si ricorda che la decisione circa l'applicazione delle misure speciali di protezione è presa – previa richiesta del PM competente sui fatti oggetto di dichiarazione - dalla **Commissione centrale** istituita presso il **Ministero dell'Interno**.

La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da 2 magistrati e da 5 funzionari e ufficiali.

Per decidere la Commissione richiede informazioni, oltre che al Servizio centrale di protezione, anche al prefetto del luogo di dimora del testimone. Se la proposta riguarda minorenni in condizioni di disagio familiare e/o sociale, gli atti vengono trasmessi anche al tribunale dei minorenni;

Prima di assumere la decisione definitiva, la Commissione, già nella prima seduta successiva alla proposta, può deliberare un **piano provvisorio di protezione**, individuando un **referente del testimone di giustizia** (all'interno del Servizio centrale di protezione, v. *infra*) con compiti sostanzialmente informativi del testimone sui contenuti delle misure e sui suoi diritti e doveri. Il referente, *trait-d'union* tra il testimone e la sua famiglia e le strutture chiamate a proteggerli rimarrà accanto al testimone per tutta la durata del programma di protezione e anche oltre, «finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica». Il referente trasmetterà alla Commissione entro 30 giorni tutte le informazioni (personali, familiari, patrimoniali) degli interessati potendo chiedere anche che sia fornito un supporto psicologico. Il piano provvisorio ha una durata di 90 giorni, prorogabili a 180, trascorsi i quali perde efficacia.

L'esecuzione del programma è demandata al **Servizio centrale di protezione**, la cui disciplina sostanziale è contenuta nell'art. 14 del decreto-legge n. 8 del 1991.

Il Servizio centrale di protezione è la struttura interforze deputata all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale del Ministero dell'interno.

Istituito nell'ambito del **Dipartimento della pubblica sicurezza** (con decreto del Ministro dell'interno, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti) il Servizio provvede sostanzialmente alla tutela, all'assistenza e a tutte le esigenze di vita delle persone beneficiarie della protezione. Il Servizio è articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Sul territorio nazionale il Servizio di protezione è articolato in 19 nuclei periferici (i cd. NOP, nuclei operativi di protezione).

Come si evince dal testo a fronte che segue, la proposta di legge, intervenendo sull'art. 10, comma 2-ter del decreto-legge del 1991, prevede:

- che i testimoni di giustizia e gli altri protetti possano chiedere **copia degli atti e dei provvedimenti** adottati dalla Commissione che li riguardano; *si osserva che la formulazione letterale della proposta sembra contemplare, per i testimoni di giustizia e gli altri protetti, la mera possibilità di chiedere e non già di ottenere, previa istanza, copia dei provvedimenti che li riguardano;*
- che tutte le decisioni o comunicazioni della Commissione o del Servizio di protezione debbano essere **notificate** in forma scritta agli interessati, siano essi testimoni di giustizia, altri protetti o **collaboratori di giustizia**. Gli interessati hanno altresì diritto a una copia di tali atti controfirmata dal personale del Servizio di protezione;
- che le relazioni degli psicologi debbano essere consegnate in copia, previa istanza, ai testimoni di giustizia, agli altri protetti e ai collaboratori di giustizia.

Normativa vigente	A.C. 1740
<b>Decreto-legge n. 8 del 1991</b> <i>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia</i>	
Art. 10 <i>Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione</i>	
1. (abrogato)	
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.	2. <i>Identico</i>
2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono	2-bis. <i>Identico</i>

Normativa vigente	A.C. 1740
<p>addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristicoversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente.</p>	
<p>2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.</p>	<p>2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. <b>I testimoni di giustizia e gli altri protetti sottoposti alle misure speciali o al programma definitivo di protezione possono chiedere copia degli atti e dei provvedimenti della commissione che li riguardano. Qualsiasi decisione o comunicazione della commissione o del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 è notificata in forma scritta e di essa è rilasciata all'interessato una copia controfirmata dal personale del medesimo Servizio. Una copia delle relazioni degli psicologi incaricati dal Servizio centrale di protezione o dalla commissione deve essere rilasciata agli interessati su loro richiesta. Le disposizioni dei due periodi precedenti si applicano anche ai collaboratori di giustizia.</b></p>
<p>2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23</p>	<p>2-quater. <i>Identico</i></p>

Normativa vigente	A.C. 1740
<p>agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.</p>	
<p>2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.</p>	<p><i>2-quinquies. Identico</i></p>
<p>2-sexies. (<i>abrogato</i>)</p>	
<p>2-septies. (<i>abrogato</i>)</p>	
<p>2-octies- (<i>abrogato</i>)</p>	
<p>2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p><i>2-nonies. Identico</i></p>
<p>3. (<i>abrogato</i>)</p>	



## Misure di reinserimento sociale e lavorativo (artt. 2 e 5)

Gli articoli 2 e 5 della proposta di legge **ampliano le misure di reinserimento sociale e lavorativo** disciplinate dall'articolo 7 della recente legge n. 6 del 2018.

Ai sensi degli articoli da 3 a 8 della legge n. 6 del 2018, i testimoni di giustizia possono beneficiare di:

- misure di tutela (fisica);
- misure di sostegno economico;
- misure di reinserimento sociale e lavorativo.

Tali misure - se non in via temporanea ed eccezionale - **non possono comportare diminuzione e perdita dei diritti goduti dal testimone prima delle dichiarazioni** e devono sempre assicurare al testimone di giustizia e agli altri protetti un'**esistenza dignitosa**.

Salvo motivate eccezioni di sicurezza, devono essere garantite al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività svolte. Il **trasferimento in località protetta** e il **cambio d'identità** del testimone restano, invece, **ipotesi derogatorie ed eccezionali** rispetto alle misure ordinarie, applicabili «quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e attualità del pericolo» e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

In particolare, le **misure di reinserimento sociale e lavorativo** comprendono:

- il diritto alla conservazione del **posto di lavoro** o al trasferimento presso altre amministrazioni o sedi;
- il diritto a svolgere, dopo il trasferimento in località protetta, un'attività lavorativa, anche non retribuita, in base alle proprie inclinazioni. La previsione mira allo sviluppo della persona e alla prosecuzione della sua partecipazione sociale;
- il diritto a beneficiare di specifiche forme di **sostegno alla propria impresa**, da determinare in via di attuazione. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata di cui al cd. Codice antimafia;
- la possibile assegnazione di beni da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- il diritto all'accesso a **mutui agevolati**, per i quali è specificata la possibilità di convenzioni tra Ministero dell'interno e banche;
- il diritto ad un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo, con mansioni e posizione equivalenti a quelle che il testimone di giustizia (o gli altri protetti) ha perso in conseguenza delle sue dichiarazioni (o che le misure adottate impediscono di svolgere);
- in alternativa alla capitalizzazione (e se il testimone non è economicamente autonomo), il diritto all'accesso a un programma di **assunzioni presso la PA** (fatte salvo quelle che richiedono particolari requisiti), con chiamata nominativa e con qualifica corrispondente ai titoli posseduti, nei limiti dei posti vacanti.

Rispetto a questo quadro normativo, l'**articolo 2 della proposta di legge**:

- interviene sulla disciplina della **capitalizzazione** - che consiste nell'erogazione di un contributo economico definitivo, finalizzato a favorire il reinserimento sociale dell'interessato e del suo nucleo familiare, con contestuale cessazione delle misure di protezione - per prevedere espressamente che la stessa possa essere impiegata nell'acquisto di una casa da "unità abitativa", nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o per entrambi gli scopi. Se la capitalizzazione è impiegata in un'attività imprenditoriale, non è possibile accedere al programma di assunzioni presso la PA;

- interviene sulla disciplina delle **assunzioni presso la p.a.** per consentirle **anche in soprannumero** e in deroga alla disciplina codicistica e alla contrattazione collettiva (art. 2, commi 2 e 3 del TU pubblico impiego). Viene soppressa, infatti, la previsione che attualmente le circoscrive ai posti vacanti nelle piante organiche.

Inoltre, al programma di assunzioni nella p.a. **possono essere ammessi anche** i testimoni di giustizia che, prima del 2001, erano ammessi al programma di protezione per decisione dell'**Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso**.

L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa fu un organo istituito dal decreto-legge n. 629 del 1982 (dopo l'assassinio del Generale Dalla Chiesa). L'art. 1 del decreto prevedeva che, con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica potesse essere nominato Alto commissario. Questa figura istituzionale fu soppressa il 1° gennaio 1993, quando le sue competenze furono rimesse al ministro dell'Interno, che poteva delegarle ai prefetti e alla Direzione investigativa antimafia (allora appena istituita).

L'assunzione in via sostitutiva rispetto all'avente diritto a titolo principale viene consentita al coniuge e ai figli nonché ai **fratelli a carico del testimone di giustizia**; questi ultimi sono equiparati al coniuge ed ai figli (e non subordinati come previsto dalla normativa vigente).

Inoltre, la riforma prevede che, una volta effettuata l'assunzione nella p.a. e completato il periodo di formazione, il soggetto protetto possa chiedere ed ottenere il **trasferito o il distaccato presso un'altra sede** da lui stesso indicata.

- riconosce **ai figli dei testimoni e dei collaboratori di giustizia il diritto allo studio, fino al conseguimento della laurea**. Tale diritto comprende quello a un alloggio e al mantenimento in caso di studente fuori sede, l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, il prestito gratuito dei libri di testo. Il diritto allo studio cessa trascorsi 6 anni dall'immatricolazione e presuppone comunque che lo studente debba annualmente superare almeno il 50 per cento degli esami previsti dal piano di studi;

- riconosce ai testimoni di giustizia e agli altri soggetti inseriti nel programma di protezione il **diritto al versamento dei contributi previdenziali** quando, “per motivi legati alla sicurezza”, la capacità contributiva previdenziale venga meno, fino al riacquisto della capacità contributiva stessa. *La disposizione non prevede limiti temporali di applicazione.*

L'**articolo 5** della proposta di legge specifica che **le misure di reinserimento sociale e lavorativo** di cui all'articolo 7 della legge n. 6 del 2018, come modificate dall'articolo 2, devono essere applicate **anche ai testimoni di giustizia “che abbiano reso testimonianza nei pertinenti processi penali”**.

La relazione illustrativa afferma che l'intento è quello di estendere “le misure di reinserimento socio-lavorative anche ai parenti e ai conviventi che partecipano attivamente ai processi”.

*Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina delle misure di reinserimento sociale e lavorativo.*

Normativa vigente		A.C. 1740
<b>Legge n. 6 del 2018</b> <i>Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia</i>		
Art. 7 <i>Misure di reinserimento sociale e lavorativo</i>		
1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:	1. <i>Identico:</i>	
a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;	a) <i>identica;</i>	
b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;	b) <i>identica;</i>	
c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo	c) <i>identica;</i>	

Normativa vigente	A.C. 1740
<p>quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p>	
<p>d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>
<p>e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;</p>	<p>e) <i>identica</i>;</p>
<p>f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;</p>	<p>f) <i>identica</i>;</p>
<p>g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì</p>	<p>g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì</p>

Normativa vigente	A.C. 1740
<p>corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;</p>	<p>corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza. <b>La capitalizzazione può essere utilizzata per l'acquisto di una unità abitativa, per l'esercizio di un'attività imprenditoriale o per entrambi;</b></p>
<p>h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione <b>e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica</b>, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, <b>nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.</b> Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in</p>	<p>h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione <b>utilizzata per un'attività imprenditoriale</b>, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, <b>anche se in sovrannumero e in deroga a quanto previsto</b> dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale» <b>o dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso</b> e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge. Per il coniuge e i figli, ovvero per i fratelli a carico dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi con essi e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, fuori dai casi previsti di collocamento obbligatorio. <b>Il soggetto assunto dalla pubblica</b></p>

Normativa vigente	A.C. 1740
<p><b>subordine</b>, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;</p>	<p><b>amministrazione, dopo il periodo di formazione, se lo richiede, è trasferito o distaccato presso un'altra sede dal soggetto stesso indicata, a condizione che siano rispettate le misure di protezione.</b> Le modalità di attuazione, al fine di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione, nonché di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26</p>
<p>i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.</p>	<p>i) <i>identica</i>;</p>
	<p><b>i-bis) ai figli dei testimoni e dei collaboratori di giustizia sono garantiti: il diritto allo studio, fino al conseguimento della laurea, compreso il diritto a un alloggio qualora l'ateneo sia ubicato in un luogo diverso dal domicilio dello studente, che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze; la concessione di un contributo per il mantenimento, qualora l'ateneo sia ubicato in un luogo diverso dal domicilio dello studente, corrisposto mensilmente per l'intera durata del percorso di studi; l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie e il prestito gratuito dei libri di testo previsti dal piano di studio scelto. I benefici di cui alla presente lettera permangono qualora lo studente sostenga annualmente, con esito positivo, almeno il 50 per cento degli esami previsti dal piano di studi per l'anno in corso; gli stessi benefici decadono, in ogni caso, al sesto anno dalla data di iscrizione all'università;</b></p>
	<p><b>i-ter) in caso di perdita, per motivi legati alla sicurezza, della capacità contributiva previdenziale, ai testimoni di giustizia e agli altri protetti inseriti nel medesimo programma di protezione, dal momento di applicazione del programma di</b></p>

---

Normativa vigente	A.C. 1740
	<b>protezione o delle speciali misure di protezione devono essere versati i contributi effettivi, fino al riacquisto della capacità contributiva.</b>

## Misure di sostegno economico (art. 3)

L'**articolo 3** integra il catalogo delle misure di sostegno economico riconosciute ai testimoni di giustizia dall'articolo 6 della legge n. 6 del 2018.

Quanto alle **misure di sostegno economico**, la normativa vigente prescrive che ai testimoni di giustizia sia assicurata una **condizione economica equivalente a quella preesistente**. In particolare, al testimone di giustizia e agli altri protetti sono applicate le seguenti misure:

- **rimborso delle spese** occasionalmente sostenute come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione;
- corresponsione di un **assegno periodico** derivante dall'impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepirne i proventi a causa delle misure di tutela adottate o per effetto delle dichiarazioni rese;
- **alloggio** idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni e degli altri protetti (nel caso sia impossibile usufruire della propria abitazione o si sia trasferiti in località protetta). L'alloggio deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale della dimora abituale, sia per destinazione che per dimensioni;
- pagamento delle **spese sanitarie**, ove sia impossibile usufruire di strutture pubbliche;
- **assistenza legale** nel processo penale;
- **indennizzo forfettario** ed onnicomprensivo determinato in via regolamentare a titolo di ristoro per il pregiudizio subito con l'applicazione delle misure di protezione conseguenti alla testimonianza resa (a meno che il testimone o gli altri protetti chiedano, in giudizio, il risarcimento del danno biologico o esistenziale);
- corresponsione di una somma a titolo di **mancato guadagno** per la cessazione dell'attività lavorativa del testimone;
- se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località, l'acquisizione dei beni immobili dei quali sono proprietari il testimone o gli altri protetti al patrimonio dello Stato e corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato.

La proposta di legge si limita a precisare, in relazione alla sistemazione alloggiativa, che fermi restando gli attuali parametri, **l'alloggio può essere anche individuato dal testimone di giustizia**.



Normativa vigente	A.C. 1740
<b>Legge n. 6 del 2018</b> <i>Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia</i>	
Art. 6 <i>Misure di sostegno economico</i>	
1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:	1. <i>Identico:</i>
a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;	a) <i>identica;</i>
b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;	b) <i>identica;</i>
c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o	c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o

Normativa vigente	A.C. 1740
<p>gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato;</p>	<p>gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. <b>L'alloggio può essere anche individuato dal testimone di giustizia.</b> Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato;</p>
<p>d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>
<p>e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;</p>	<p>e) <i>identica</i>;</p>
<p>f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;</p>	<p>f) <i>identica</i>;</p>

Normativa vigente	A.C. 1740
<p>g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p>	<p>g) <i>identica</i>;</p>
<p>h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.</p>	<p>h) <i>identica</i>.</p>

## Misure di tutela (art. 4)

Più articolate sono le modifiche che l'**articolo 4** apporta alle misure di tutela di cui all'articolo 5 della legge n. 6 del 2018, volte a garantire la **sicurezza** dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e dei loro beni, da graduare in base all'attualità e gravità del pericolo.

Attualmente si tratta di:

- misure di vigilanza e protezione;
- misure di natura tecnica per la sicurezza di abitazioni, immobili ed aziende di pertinenza dei protetti;
- misure di sicurezza per gli spostamenti nel comune di residenza o in altro comune;
- trasferimento in luogo protetto;
- speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni del sistema informatico;
- utilizzo di documenti di copertura;
- cambiamento delle generalità.

Il sistema delle misure di tutela è "chiuso", infine, dalla previsione dell'utilizzo di «ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza».

L'**articolo 4** della proposta di legge, confermando la disciplina vigente, aggiunge le seguenti misure:

- **possibilità**, successivamente al cambio di generalità, di chiedere di **riacquistare**, in qualsiasi momento, **le generalità d'origine**. *Si valuti l'opportunità di specificare se il testimone di giustizia abbia diritto a tornare alle generalità d'origine in qualsiasi momento e se questa decisione sia compatibile con il protrarsi delle misure di tutela;*
- **aggiornamento** continuo, da parte del Servizio centrale di protezione, **dei documenti d'identità**, ove custoditi dallo stesso;
- possibilità, una volta che il **testimone di giustizia** sia **uscito dal programma di protezione**, e previa richiesta, di essere scortato in occasione delle udienze in tribunale, in occasione dei viaggi di ritorno ai luoghi d'origine nonché di mantenere la nuova residenza e di ottenere la videosorveglianza dell'abitazione.

Normativa vigente	A.C. 1740
<b>Legge n. 6 del 2018</b> <i>Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia</i>	
Art. 5 <i>Misure di tutela</i>	
1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:	1. <i>Identico:</i>
a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;	a) <i>identica;</i>
b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;	b) <i>identica;</i>
c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;	c) <i>identica;</i>
d) il trasferimento in luoghi protetti;	d) <i>identica;</i>
e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;	e) <i>identica;</i>
f) l'utilizzazione di documenti di copertura;	f) <i>identica;</i>
g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;	g) <i>identica;</i>
h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.	h) <i>identica;</i>
	<b>h-bis) la possibilità, per il testimone di giustizia, successivamente al cambio di generalità, di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine;</b>
	<b>h-ter) l'aggiornamento continuo, da parte del Servizio centrale di protezione, dei documenti d'identità,</b>

Normativa vigente	A.C. 1740
	<p><b>ove custoditi dallo stesso;</b></p> <p><b>h-quater) le seguenti garanzie, con particolare riguardo al testimone di giustizia uscito dal programma di protezione, qualora ne faccia richiesta:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1) accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi in tribunale, anche in casi diversi da quelli relativi a fatti da lui denunciati;</b></li><li><b>2) accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi nella località d'origine per brevi periodi;</b></li><li><b>3) mantenimento della residenza presso il polo fittizio;</b></li><li><b>4) videosorveglianza presso la propria dimora.</b></li></ol>

## **Sospensione speciale dei termini (art. 6)**

L'**articolo 6**, come esplicita la relazione illustrativa «mira a congelare tutte le posizioni debitorie del testimone di giustizia nel periodo in cui è inserito nel programma di protezione».

La Relazione chiarisce che attualmente al testimone di giustizia non è garantito il medesimo tenore di vita precedente e che, dunque, con il contributo che gli viene fornito dallo Stato non può far fronte agli impegni assunti in precedenza.

In particolare, con l'ingresso nel programma di protezione provvisorio, la proposta riconosce al testimone di giustizia il diritto ad una sospensione speciale dei termini (comma 1).

Il particolare, **sono sospesi i termini di scadenza** per (comma 2):

- gli adempimenti amministrativi;
- il pagamento delle rate dei mutui;
- ogni atto avente efficacia esecutiva;
- gli adempimenti fiscali;
- il pagamento di imposte dirette (statali, regionali e comunali)
- il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie
- i provvedimenti di rilascio di immobili;
- i provvedimenti di vendita e assegnazione forzata nell'ambito dei processi esecutivi immobiliari.

In base al comma 4, se tali **termini** sono **già scaduti** al momento dell'ingresso nel programma provvisorio di protezione, vengono **prorogati**.

La disposizione, dunque, proroga e poi sospende il termine per l'effettuazione di pagamenti che sono scaduti prima che il testimone fosse inserito nel programma di protezione; l'inadempimento del debitore, in questi casi, non è riconducibile alle conseguenze negative della collaborazione con l'autorità giudiziaria.

La riforma, inoltre, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e di ogni altro termine che comporti decadenze da diritti, azioni o eccezioni (comma 3).

*Si osserva che la proposta non prevede forme di sostegno anche dei creditori privati del testimone di giustizia, che vedono posticipata – peraltro senza un termine preciso di scadenza – la possibilità di ottenere soddisfazione delle proprie pretese creditorie.*

Quanto alla **procedura** per attivare la sospensione speciale dei termini, in base ai commi e 6:

- il Servizio centrale di protezione richiede la sospensione al tribunale; *Si valuti l'opportunità di specificare quali siano i margini di discrezionalità del tribunale nell'accogliere o respingere la richiesta del Servizio centrale nonché di specificare con quale provvedimento il giudice disponga;*
- il Servizio centrale di protezione notifica la sospensione speciale dei termini – presumibilmente dopo la decisione del tribunale – ai soggetti indicati dal testimone di giustizia, rilasciando ricevuta delle raccomandate effettuate al testimone di giustizia.

La sospensione speciale dei termini cessa con la revoca del programma di protezione ed è notificata dal Servizio centrale di protezione.

*Si valuti l'opportunità di specificare che con la revoca del programma il Servizio deve notificare la cessazione della sospensione speciale dei termini a tutti i creditori del testimone di giustizia che hanno ricevuto la comunicazione iniziale.*



## Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti (art. 7)

L'articolo 7 interviene sulla disposizione della legge n. 6 del 2018 che introduce il diritto degli interessati ad essere auditi dalla Commissione centrale o dal Servizio centrale di protezione. Rispetto alla formulazione in vigore dell'articolo 17, che individua in 30 giorni il termine entro il quale tali soggetti devono dar corso all'audizione, la riforma precisa che la data dell'audizione stessa dovrà essere notificata agli interessati "entro 15 giorni".

Presumibilmente, il legislatore intende stabilire che la richiesta di audizione debba ricevere risposta con fissazione della data entro 15 giorni. L'audizione stessa dovrà comunque tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.

*Si valuti l'opportunità di chiarire la portata normativa della disposizione.*

Normativa vigente	A.C. 1740
<b>Legge n. 6 del 2018</b> <i>Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia</i>	
Art. 17 <i>Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti</i>	
1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.	1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione. <b>La data dell'audizione deve essere notificata agli interessati entro quindici giorni dalla stessa.</b>

## Programma definitivo per la protezione (art. 8)

L'articolo 8 disciplina gli **effetti della revoca o della modifica del programma definitivo di protezione**, modificando l'art. 13 della legge n. 6 del 2018.

In particolare, con l'inserimento di un ulteriore comma, la riforma prevede che quando le modifiche al programma definitivo comportano una diminuzione – se non addirittura la revoca – delle tutele economiche o relative all'abitazione, i relativi effetti non si producano prima che siano trascorsi **sei mesi** dalla notifica della decisione al testimone di giustizia. Inoltre, la riforma subordina il prodursi degli effetti all'effettiva previa liquidazione di tutte le somme spettanti al testimone di giustizia.

Normativa vigente	A.C. 1740
<b>Legge n. 6 del 2018</b> <i>Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia</i>	
Art. 13 <i>Programma definitivo per la protezione</i>	
1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.	1. <i>Identico.</i>
2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente	2. <i>Identico.</i>

Normativa vigente	A.C. 1740
all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.	
<p>3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.</p>	3. <i>Identico.</i>
<p>4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.</p>	4. <i>Identico.</i>
	<p><b>4-bis. La diminuzione o la revoca della tutela economica o abitativa del testimone di giustizia, su decisione della commissione centrale, ha effetto non prima di sei mesi dalla notificazione dei relativi atti al testimone e comunque dopo l'effettiva liquidazione di tutte le somme a lui spettanti, qualora ne abbia diritto.</b></p>
<p>5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.</p>	5. <i>Identico.</i>

## **Modifiche alla legge fallimentare (art. 9)**

**Il Capo II** della proposta di legge, costituito dal solo **articolo 9**, reca modifiche alla legge fallimentare (R.D n. 267 del 1942), con riguardo allo **stato di insolvenza** dell'imprenditore che abbia fatto richiesta di accesso ai benefici previsti in favore delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza è stata oggetto di una significativa riforma realizzata con il decreto legislativo n. 14 del 2019, che il Governo ha emanato in attuazione della legge delega n. 155 del 2017. Il nuovo "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" le cui disposizioni entreranno in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, e dunque il 14 agosto 2020, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (16 marzo 2019). La legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) non sono tuttavia abrogate: restano disciplinati dalla normativa attualmente vigente i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

In particolare il nuovo Codice sostituisce il fallimento con la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

*Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 9 della proposta in esame con le nuove norme sull'insolvenza contenute nel "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.*

In particolare, l'articolo 9, comma 1, lett. a) modifica l'articolo 5 della legge fallimentare, specificando che **non può essere considerato insolvente** l'imprenditore che abbia fatto **richiesta di accesso ai benefici** previsti in favore delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, fino ai dodici mesi successivi alla corresponsione dei relativi contributi economici.

La proposta di legge fa esplicito riferimento alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, o dalla legge 7 marzo 1996, n. 108,. L'istituto **dell'elargizione a favore delle vittime di estorsione** risale al d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172, le cui disposizioni sono state poi abrogate e sostituite dalla l. n. 44/1999, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'art. 3 di tale legge prevede la concessione di un'elargizione agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione

alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Sono equiparate alle richieste estorsive, ai soli fini delle provvidenze a carico del Fondo, le condotte delittuose riconducibili, per circostanze ambientali o modalità del fatto, a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. In questi casi di intimidazioni c.d. ambientali, ove siano in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il parere del pubblico ministero, da cui si può prescindere se non venga reso nel termine di trenta giorni o se il pubblico ministero dichiara che al suo rilascio osta il segreto relativo alle indagini.

**Per le vittime di usura**, invece, l'art. 14 della l. n. 108/1996, ha previsto la concessione di **mutui senza interesse, di durata non superiore al decennio**, che vengono erogati dal Fondo. Il mutuo è concesso a soggetti che esercitano un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale, salvo particolari casi di esclusione. La domanda deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme mutate rispondente alla finalità di reinserimento del richiedente nell'economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

La domanda deve essere proposta entro 180 gg. dalla data della denuncia o dalla data in cui la vittima dell'usura ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini. Il mutuo non potrà essere concesso se non in caso di rinvio a giudizio dell'imputato. In base all'art. 14, c. 3, della legge, è, però, possibile ottenere un'anticipazione non superiore al 70 per cento del mutuo, se sussistono necessità urgenti che la giustificano. In determinati casi il mutuo può essere revocato.

*Andrebbe valutata l'opportunità di specificare da quale data l'imprenditore non possa essere considerato insolvente, ossia se tale data debba intendersi quella di presentazione della richiesta dei benefici oppure quella della concessione dei medesimi.*

Conseguentemente la norma prevede altresì che le disposizioni relative allo stato di insolvenza e alla conseguente dichiarazione di fallimento (art. 5, comma 1 della legge fallimentare) si applicano all'imprenditore che abbia usufruito dei suddetti benefici, dopo un anno dalla data dell'elargizione di tutte le somme a suo favore

L'articolo 5 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) prevede che l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Il comma secondo specifica che lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

*Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire che le disposizioni concernenti lo stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento si applicano all'imprenditore dalla data dell'ultima elargizione concessa in suo favore.*

Il comma 1, lettera b) modifica l'articolo 10 della legge fallimentare concernente **l'assoggettabilità al fallimento dell'imprenditore cessato dall'esercizio dell'impresa**, entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Al riguardo la disposizione in commento prevede che tale disciplina **non si applichi all'imprenditore che abbia fatto richiesta di accesso dei benefici** previsti in favore delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

L'articolo 10 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Il comma secondo specifica che in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.

*Si valuti l'opportunità di collegare la mancata applicazione dell'articolo 10 l.fall. alla data dell'effettiva concessione dei benefici e non alla data della mera richiesta degli stessi, anche per evitare un possibile uso strumentale della disposizione.*

Normativa vigente	A.C. 1740
<b>R.D. 16 marzo 1942, n. 267</b> <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.</i>	
Titolo II - DEL FALLIMENTO Capo I - DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Art. 5 (Stato d'insolvenza)	
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.	<i>Identico.</i>
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.	<i>Identico.</i>
	<b>Non è insolvente l'imprenditore che ha fatto richiesta di accesso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, o dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, fino ai dodici mesi successivi alla corresponsione dei relativi contributi</b>

Normativa vigente	A.C. 1740
	<p>economici. All'imprenditore che ha usufruito delle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, o dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo un anno dalla data dell'elargizione di tutte le somme a suo favore, si applica il primo comma</p>
<i>Omissis</i>	
<p>Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa)</p>	
<p>Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.</p>	<i>Identico.</i>
<p>In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.</p>	<i>Identico.</i>
	<p><b>Il presente articolo non si applica all'imprenditore che ha fatto richiesta di accedere alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, o dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.</b></p>

## **Notificazioni ai testimoni di giustizia (artt. 10, 11 e 12)**

Il **Capo III** della proposta di legge contiene (articoli da 10 a 12) specifiche disposizioni relative alle **notificazioni ai testimoni di giustizia**.

La Relazione illustrativa della proposta di legge sottolinea la necessità di intervenire sulle modalità di notificazione ai testimoni di giustizia caratterizzate da un iter complesso, dovuto alla non facile reperibilità degli stessi, doveroso per l'incolumità del testimone, ma foriero di disfunzioni per il ritardo o la mancata consegna dell'atto al destinatario finale.

**L'articolo 10** introduce una modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale, relativo alla disciplina della prima notificazione all'imputato non detenuto, dettando specifiche prescrizioni per le ipotesi in cui il notificatario sia un testimone di giustizia con residenza presso un polo fittizio.

Si ricorda che il cd. "**polo residenziale fittizio**", è secondo una recente definizione della Cassazione civ. Sez. Unite (Sent., n. 33208 del 2018) la "residenza risultante dai registri anagrafici coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell'interesse del beneficiario".

In particolare, si inserisce, nell'articolo 157 c.p.p., un nuovo comma *8-ter*, il quale dispone che ai testimoni di giustizia con residenza presso un polo fittizio **non si applica la disciplina** (di cui all'art. 157, comma 8) che prevede, qualora tutte le altre forme di notificazione siano risultate inefficaci, che l'atto **sia depositato nella casa del comune** ove l'imputato abita (o, in mancanza, del comune dove egli svolge abitualmente l'attività lavorativa) e che del deposito sia data notizia all'imputato con lettera raccomandata.

L'art 157 c.p.p. prevede quale forma tipica e primaria di notifica all'imputato non detenuto la consegna dell'atto direttamente e personalmente all'interessato, ovvero, se non è possibile consegnare personalmente, la notificazione viene eseguita presso la casa di abitazione o il luogo in cui l'imputato svolge abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Se le persone suddette mancano o non sono idonee ovvero rifiutano la ricezione della copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato al fine di effettuare un secondo accesso (comma 7). L'art. 157, 8° co., prescrive che, ove anche il secondo tentativo non sia andato a buon fine, che l'atto sia depositato nella casa del comune ove l'imputato abita, o, in mancanza, del comune dove egli svolge abitualmente l'attività lavorativa e che avviso del deposito nella casa comunale sia affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. E' obbligo dell'ufficiale giudiziario di dare comunicazione all'imputato a mezza di raccomandata. La notifica con deposito nella casa comunale e comunicazione all'interessato tramite il servizio postale si perfeziona con la ricezione della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario.

Il nuovo comma *8-ter* prevede che per i suddetti testimoni di giustizia, le notificazioni siano effettuate presso il **Servizio centrale di protezione** – in



quanto unico soggetto a conoscenza della località segreta presso cui il soggetto sottoposto a programma di protezione è stato trasferito - che comunica alle autorità l'avvenuta notificazione dell'atto nonché la data effettiva della stessa.

Con riguardo alla residenza e domicilio dei testimoni di giustizia, la legge n. 6 del 2018, all'art. 13, comma 2, stabilisce che «gli interessati» - ossia la composita categoria dei destinatari delle misure di protezione comprendente, oltre che i «testimoni di giustizia», i «soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia»- «eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale».

Nel più specifico caso del «cambiamento delle generalità» del protetto una puntuale prescrizione è contenuta nel d.lgs. n. 119 del '93 che prevede (all'art. 7) la disciplina relativa alla residenza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e alle **notificazioni**. Con riguardo a queste ultime, si specifica che esse **sono eseguite a norma degli articoli 157 del codice di procedura penale e 139 del codice di procedura civile presso la residenza in località stabilita dal servizio centrale di protezione**, dopo che la Commissione centrale abbia provveduto a richiedere alle competenti autorità le variazioni ed i trasferimenti delle iscrizioni anagrafiche relative alle precedenti generalità della persona ammessa allo speciale programma di protezione. Gli agenti del servizio centrale di protezione e le persone richieste di collaborare con essi sono tenuti a consegnare alla persona ammessa allo speciale programma di protezione i plichi e altri effetti postali, nonché gli atti notificati ad essa pervenuti sotto le precedenti generalità, con esclusione del certificato elettorale, facendosene rilasciare ricevuta da custodirsi agli atti del servizio (art. 7, co 3).

In ambito penale la Cassazione ha ritenuto che la sola valida modalità di notifica degli atti del processo penale indirizzati a soggetto sottoposto a programma di protezione sia **quella della notifica presso la Commissione centrale** (Cass. pen. 6 aprile 2000, n. 5850; Cass. pen. 5 maggio 2011, n. 35712; Cass. pen. 11 dicembre 2012, n. 27222), facendosi onere di consultazione del Servizio centrale - pena la nullità del decreto di irreperibilità e la notifica correlativamente effettuata ex art. 159, comma 1°, ultimo periodo, c.p.p.

La disposizione prevede inoltre, ricalcando in parte quanto già previsto dal comma 8-*bis* dell'art. 157 c.p.p., che qualora sia nominato un difensore di fiducia le successive notificazioni siano eseguite mediante consegna allo stesso. Se il difensore non intenda accettare la notificazione deve dichiararlo all'autorità che procede al momento della prima notificazione; in tale ipotesi, le notificazioni devono essere eseguite tramite il Servizio centrale di protezione.

Il comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p. simula gli effetti della elezione del domicilio presso il difensore di fiducia, da parte dell'imputato il quale sia stato reperito, per la prima notificazione, secondo le procedure regolate dai commi precedenti dello stesso art. 157 c.p.p. Vi sono tre condizioni affinché il meccanismo possa attivarsi. La prima è che il difensore non dichiari di rifiutare le notifiche dirette all'imputato, e dunque non ricusi quel ruolo di domiciliatario che la legge tende ad attribuirgli d'ufficio. La seconda condizione è che lo stesso imputato non paralizzi la sequenza attraverso una dichiarazione o diversa

elezione del domicilio, che naturalmente prevalgono sul meccanismo in questione ( Cass., Sez. un., 15 maggio 2008, n. 19602). Infine, è necessario che tra difensore e l'imputato vi sia un rapporto fiduciario.

*Si valuti l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto già attualmente previsto dal comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p. il quale, ai sensi del richiamo di cui all'art. 7 del D.lgs. 119 del 1993, si applica ai testimoni di giustizia.*

Normativa vigente	A.C. 1740
<b>Codice di procedura penale</b>	
Art. 157	
<i>Prima notificazione all'imputato non detenuto</i>	
<p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.</p>	
<p>2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.</p>	
<p>3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.</p>	
<p>4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.</p>	
<p>5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.</p>	
<p>6. La consegna alla persona</p>	

Normativa vigente	A.C. 1740
<p>convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.</p>	
<p>7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.</p>	
<p>8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.</p>	
<p>8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.</p>	
	<p><b>8-ter. Il comma 8 del presente articolo non si applica ai soggetti individuati dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, con residenza presso un polo fittizio. In tali casi le notificazioni devono essere effettuate presso il Servizio centrale di protezione che comunica alle autorità l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto. Qualora sia nominato un difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, le successive notificazioni sono eseguite mediante consegna allo stesso. Qualora il difensore non intenda accettare la notificazione deve dichiararlo all'autorità che procede al momento della prima notificazione; in</b></p>

Normativa vigente	A.C. 1740
	<b>tale ipotesi, le notificazioni devono essere eseguite tramite il Servizio centrale di protezione.</b>
	<i>(omissis)</i>
	Art. 159-bis <i>Notificazioni ai testimoni di giustizia</i>
	1. Il decreto di irreperibilità non può essere emesso nei confronti dei soggetti individuati dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, con residenza presso un polo fittizio, pena l'inefficacia dell'atto.

**L'articolo 11** introduce, nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 159-bis in materia di notificazioni ai testimoni di giustizia, volto ad **escludere** che il **decreto di irreperibilità** - con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, l'autorità giudiziaria ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore - possa essere emesso **nei confronti dei testimoni di giustizia**, con residenza presso un polo fittizio, pena l'inefficacia dell'atto.

Il **decreto di irreperibilità**, emesso dall'autorità giudiziaria, è contemplato dall'art. 159 c.p.p. Presupposto fondamentale perché possa attivarsi tale procedura è l'impossibilità di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 157, anche mediante il deposito nella casa comunale. Tale eventualità si verifica non solo qualora non risulti dagli atti un qualsiasi recapito dell'imputato o indagato, ma anche quando, dandosi esecuzione alla notifica nel luogo ove l'imputato o l'indagato ha temporanea dimora o recapito, non vengano presso tali luoghi, trovate, ovvero siano inidonee, le persone indicate dall'art. 157, 1° co., ovvero queste si rifiutino di ricevere la copia. L'art. 159 c.p.p. prevede nello specifico che qualora non sia possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette **decreto di irreperibilità** con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. Il difensore diventa così rappresentante ex lege rispetto alle notificazioni da destinare all'imputato irreperibile.

**L'articolo 12** introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 143-*bis*, dedicato alle **notificazioni di atti processuali civili** ai testimoni di giustizia con residenza presso un polo fittizio.

Nell'art. 138 ss. del codice di procedura civile vengono disciplinate, in modo dettagliato, le diverse forme nelle quali può avvenire la notificazione. In primo luogo, a norma dell'art. 138 c.p.c., la notificazione può avvenire c.d. in mani proprie, ossia mediante la consegna personale al destinatario, consegna che l'ufficiale giudiziario può effettuare in un luogo qualunque compreso nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale appartiene, restando irrilevante la residenza o il domicilio del destinatario. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie. Il più delle volte, essendo in pratica difficile che l'ufficiale giudiziario possa prendere contatto diretto con il destinatario, la notificazione avviene mediante consegna della copia dell'atto ad altre persone e in determinati luoghi: persone e luoghi tali da fare affidamento circa l'effettiva consegna al destinatario. Di regola, ex art. 139 c.p.c., la notificazione va fatta nel comune di residenza (o eventualmente in quello della dimora o del domicilio) del destinatario, che va cercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se, in uno di questi luoghi, il destinatario non viene trovato, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni e non palesemente incapace. In mancanza delle persone suddette la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa, i quali devono sottoscrivere una ricevuta: in questo caso l'ufficiale giudiziario deve poi dare notizia al destinatario, con lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto nelle forme rese necessarie dalla suddetta mancanza.

In caso di **irreperibilità del destinatario** o di rifiuto o incapacità di ricevere la copia da parte delle persone summenzionate, l'art 140 c.p.c. dispone che l'ufficiale giudiziario (il quale nella sua relazione deve dare atto espressamente e puntualmente delle ragioni dell'impossibilità di consegna) deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggendo poi avviso di ciò, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario, che viene anche avvertito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se, poi, del destinatario non si conosce la residenza né la dimora né il domicilio e non c'è un procuratore, il deposito va fatto in una **copia nella casa comunale** dell'ultima residenza (o se questa è ignota, in quella del luogo di nascita) come stabilisce l'art 143 c.p.c. Se neppure questi luoghi sono noti, la copia va consegnata al P.M. In tutti questi casi, la notificazione si ha per eseguita, così stabilisce l'art 143, 3 comma, c.p.c., nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

La nuova disposizione prevede che tali notificazioni debbano essere effettuate presso lo stesso polo fittizio o, se sconosciuto, presso il Servizio centrale di protezione, il quale comunica alle competenti autorità **l'avvenuta notificazione dell'atto e l'effettiva data della stessa.**

Sulle notificazioni degli atti civili ai testimoni di giustizia si è recentemente espressa la Cassazione civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 33208 del 2018. Le Sezioni Unite

hanno ribadito che in tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore (o testimone) di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione e trasferito in località protetta, *“è valida la notifica effettuata al medesimo con le forme previste dagli artt. 139 o 149 c.p.c. presso la residenza risultante dai registri anagrafici (cd. "polo residenziale fittizio", coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell'interesse del beneficiario), non potendo il notificante conoscere, anche usando la massima diligenza, l'effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza, e potendo il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo del consegnatario (individuato nell'appartenente alle forze dell'ordine addetto alla ricezione, con successivo inoltro, per via gerarchica, al servizio centrale di protezione, onerato del recapito presso il domicilio effettivo del collaboratore, in modalità riservata), spettando al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini. Nella citata sentenza si specifica altresì che, “laddove il notificante abbia conoscenza del domicilio eletto dal collaboratore (o testimone) di giustizia ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del d.l. n. 8 del 1991,, può legittimamente notificare presso tale domicilio gli atti processuali, potendo anche in tal caso il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo dell'addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, avvalendosi della documentazione interna rilasciata dal servizio centrale di protezione”.*

La nuova disposizione prevede l'inefficacia di qualsiasi forma di notificazione non effettuata nelle forme prescritte dall'articolo in esame.

Ulteriori prescrizioni concernono gli **oneri sostenuti dal testimone di giustizia**:

- per rendere nulli gli effetti prodotti dalla notificazione inefficace per vizio di forma;
- conseguenti alla mancata comunicazione della data effettiva della notificazione da parte del Servizio centrale di protezione all'autorità competente.

Entrambe le tipologie di oneri sono poste a carico del **Servizio centrale di protezione**.

Si dispone infine l'applicazione del nuovo art. 143-bis c.p.p. anche ai parenti e ai conviventi sottoposti alle medesime misure di protezione del testimone di giustizia titolare del programma di protezione.

Normativa vigente	A.C. 1740
<b>Codice di procedura civile</b>	
Libro I - Disposizioni generali Titolo VI - Degli atti processuali Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni	
<b>Art. 143-bis</b> <b><i>Notificazioni ai testimoni di giustizia</i></b>	
<p>Le notificazioni ai soggetti individuati dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, con residenza presso un polo fittizio devono essere notificate presso il polo stesso o, se sconosciuto, presso il Servizio centrale di protezione.</p> <p>È compito del Servizio centrale di protezione comunicare alle competenti autorità l'avvenuta e l'effettiva data della notificazione dell'atto.</p> <p>È inefficace qualsiasi forma di notificazione non disciplinata dal presente articolo.</p> <p>Gli oneri sostenuti dal soggetto di cui al primo comma per rendere nulli gli effetti prodotti dalla notificazione inefficace per vizio di forma sono a carico del Servizio centrale di protezione.</p> <p>Gli oneri sostenuti dal soggetto di cui al primo comma in conseguenza alla mancata comunicazione della data effettiva della notificazione da parte del Servizio centrale di protezione all'autorità competente sono a carico dello stesso Servizio.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai parenti e ai conviventi sottoposti alle medesime misure di protezione del soggetto di cui al primo comma titolare del programma di protezione».</p>	

### **Invarianza finanziaria (art. 13)**

**L'articolo 13** specifica che dall'attuazione delle disposizioni introdotte con la proposta di legge in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



